



TRIBUNALE FEDERALE

**DECISIONE N° 12/ s.s. 2017-2018**

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini

Avv. Alfiero Costantini

Avv. Marco Lupo

Presidente

Componente

Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **15 maggio 2018**, alle ore 14,30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario, l'Avv. Mauro Capone per la Procura Federale e l'Avv. Cristian Molaro per il convenuto.

ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di:

Francesco Silvestri, nel procedimento iscritto al n. 50/2017;

rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Molaro del Foro di Pordenone,

**VISTE** le Carte Federali.

**VISTO** l'atto introduttivo.

**LETTI** gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in

**FATTO**

Con esposto presentato alla Procura Federale in data 10 novembre 2017, il Presidente pro tempore del comitato regionale Veneto, dott. Marzio Innocenti, denunciava la violazione dell'art. 20, co. 1, del Regolamento di Giustizia FIR da parte del tesserato Francesco Silvestri, il quale, in un'intervista al Messaggero Veneto del 27 ottobre 2017, dichiarava che *“nessuno può dubitare che l'attuale dirigenza si sia appiattita verso i pari grado del Veneto e, se io non ero ben visto dal Comitato Veneto, oggi le porte sono aperte grazie alla svendita della*



## TRIBUNALE FEDERALE

*autonomia decisionale del FVG”, aggiungendo che il FVG avrebbe organizzato un “top ten Errea per agevolare le squadre del Friuli Venezia Giulia e creare un mini campionato aggiungendo 2 o 3 squadre del vicino Veneto al fine di consentire alle compagnie emergenti di partecipare ai Campionati senza problemi che ha oggi il Montereale”. Chiedeva, pertanto, l’adozione dei provvedimenti adeguati a tutelare l’onorabilità del Comitato Regionale Veneto e dei tesserati che lo compongono. Preso atto di questo ed esperite le opportune verifiche, la Procura Federale comunicava alla Procura Generale dello Sport, in data 25 gennaio 2018, il proprio intendimento di archiviazione, ritenendo di non dover procedere in relazione all’illecito ipotizzato in quanto “le espressioni riportate non hanno un carattere diffamatorio tale da essere degno di rilevanza disciplinare e, in ogni caso, sarebbero scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica che, nell’ambito di precisi ed insormontabili limiti, deve essere riconosciuta a chiunque. [...] la critica può essere esternata anche attraverso l’uso di un linguaggio colorito e pungente purché non leda l’integrità morale del soggetto. [...] Quantunque, anche se, ad avviso del dr. Innocenzi, tale affermazione sia falsa, comunque, non appare superare i limiti di un corretto esercizio di critica né ledere la onorabilità del Comitato Regionale Veneto (e, quindi, anche dei suoi tesserati)”.*

La Procura Generale, con lettera del 29 gennaio 2018, replicava alla Procura Federale di non condividerne l’intendimento di archiviazione, in quanto le affermazioni contenute nell’intervista in questione (in particolare, facendo riferimento alla parola “svendita”) esorbitavano, a parere della PG, da un corretto utilizzo del “diritto di cronaca” (sic), trattandosi pertanto di espressioni potenzialmente lesive che, in assenza di prova in ordine alla loro veridicità,



## TRIBUNALE FEDERALE

venivano rese a mezzo stampa *“al fine di ledere la reputazione del CR Veneto”*. La procura Federale, a questo punto, procedeva ad informare, ex art. 81, co. 4, RdG, il Silvestri dell'iscrizione del suo nome al registro delle notizie di illecito per violazione degli artt. 20 n. 1 e 21 nn. 1 e 2, poiché, in qualità di tesserato, affermava in un'intervista al Messaggero Veneto del 27 ottobre 2017 che *“nessuno può dubitare che l'attuale dirigenza si sia appiattita verso i pari grado del Veneto e [...], oggi le porte sono aperte grazie alla svendita della autonomia decisionale del FVG”*.

Infine, con atto di rinvio a giudizio depositato in data 20 marzo 2018, la Procura Federale formulava il seguente capo d'incolpazione nei confronti dell'odierno convenuto: *“violazione degli artt. 20 n. 1 e 21 nn. 1 e 2, del Regolamento di Giustizia F.I.R. perché in qualità di tesserato poneva in essere una condotta potenzialmente lesiva e contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità necessari in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o, comunque, federale pronunciando pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione degli organi F.I.R. e, in particolare, esprimeva, nell'intervista pubblicata il 27 ottobre 2017 sul Messaggero Veneto, rilievi lesivi della reputazione e della dignità sia del dott. Marzio Innocenti, Presidente pro tempore del comitato regionale Veneto, che dei tesserati che lo compongono, affermando che il F.V.G. avrebbe organizzato un “top ten Errea per agevolare le squadre del Friuli Venezia Giulia e creare un mini campionato aggiungendo 2 o 3 squadre del vicino Veneto al fine di consentire alle compagnie emergenti di partecipare ai Campionati senza problemi che ha oggi il Montereale”*.

Di conseguenza, il Presidente del Tribunale Federale fissava in data odierna la discussione del presente giudizio, comunicando quindi quanto deciso alla Procura Federale e agli incolpati.





## TRIBUNALE FEDERALE

Con memoria difensiva del 19 aprile 2018, il convenuto si dichiarava esente da qualsiasi addebito di responsabilità, in particolare eccependo, anzitutto, la nullità del deferimento perché avvenuto su *"impulso"* del Procuratore Generale, osservando che, ex art. 44 RdG, l'azione disciplinare viene esercitata dal Procuratore Federale in via esclusiva e che, pertanto, *"una volta disposta l'archiviazione"*, ove il PG la ritenesse ingiustificata, avrebbe dovuto avocare il procedimento ex art. 51, co. 6 RdG, e non suggerire il deferimento.

Non solo, secondo la difesa, il deferimento sarebbe viziato sotto un ulteriore profilo, in quanto porrebbe alla base dell'azione disciplinare delle frasi, sempre relative alla medesima intervista, e purtuttavia differenti rispetto a quelle riportate nell'avviso ex art. 81, co. 4 RdG, così ledendo il diritto di difesa dell'incolpato, il quale si trova di fronte ad un mutamento della contestazione in relazione al quale non ha potuto reimpostare il proprio impianto difensivo.

Nel merito, la difesa sottolineava come la critica rivolta al Comitato regionale del FVG fosse una semplice valutazione di una gestione dirigenziale sportiva, riportante elementi veritieri e in alcun modo diretti a ledere la sfera personale di nessuno.

Nell'udienza odierna le parti in giudizio hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte, concludendo nei termini di cui al verbale odierno cui si rinvia integralmente.

Considerato in

### DIRITTO

*In limine*, il Tribunale deve rilevare, con riferimento specifico ai profili di nullità del deferimento a giudizio, che, per quanto riguarda il primo motivo, non vi è stato alcun provvedimento di archiviazione, come la Procura Federale ha sottolineato, ma unicamente una comunicazione di intendimento di



TRIBUNALE FEDERALE

archiviazione. Per tale ragione, il Procuratore Generale non avrebbe potuto avocare il procedimento in questione per mancanza del presupposto (un provvedimento di archiviazione ingiustificato) richiesto dall'art. 51, co. 6 RdG.

Peraltro, sempre l'art. 51, al co. 7, dispone che l'avocazione non può essere disposta se non dopo che la PG abbia invitato il PF ad adottare specifiche iniziative, atti o misure concrete. Ciò vuol dire chiaramente che la PG può ben dare impulso alla PF perché intraprenda determinate iniziative per assicurare completezza e tempestività dell'indagine (come accade esattamente nel caso de quo), in difetto delle quali l'affare può, eventualmente, essere avvocato.

In ordine al secondo motivo di nullità, il Tribunale fa proprie le parole della Procura Federale, evidenziando come l'avviso ex art. 81, co. 4 RdG sia un atto che insta nella fase delle indagini, prodromica all'incolpazione, e contenga unicamente la descrizione degli elementi che ne giustificano l'attivazione. In tale fase, pertanto, il Silvestri è solamente un soggetto "indagato", divenendo, significativamente, "incolpato" solo a seguito dell'atto di deferimento a giudizio. È, infatti, solo con tale atto che si provvede alla contestazione dei fatti materiali a carico dell'incolpato, procedendosi, appunto, all'incolpazione. Ne segue che non ha pregio l'eccezione della difesa secondo cui il fatto contestato sia stato cambiato senza consentire il diritto di difesa in quanto, prima del deferimento a giudizio, non vi è alcuna contestazione dei fatti.

Pertanto, il Tribunale respinge entrambe le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di deferimento a giudizio.

Arrivando al merito della questione, al Tribunale preme fare una premessa.

Ogniquale volta si procede alla censura di dichiarazioni altrui, occorre operare un delicato contemperamento degli interessi in gioco, tutti costituzionalmente garantiti. Se infatti l'art. 21 Cost. postula il principio della libera manifestazione



## TRIBUNALE FEDERALE

del proprio pensiero, l'art. 2 ne recinta l'esercizio all'interno di precisi ed insormontabili limiti, identificati dall'art. 2 Cost. nella tutela dell'onore e della reputazione individuale. Tale recinzione costituzionale, tuttavia, consente all'individuo di muoversi ad ampia latitudine al suo interno, grazie a diverse scriminanti, fra le quali il c.d. diritto di critica.

La critica, per sua stessa definizione, consiste nell'espressione di una valutazione meramente soggettiva dei fatti, di un'opinione personale che per sua natura ha carattere congetturale e non può, pertanto, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Ne consegue che, in quest'ambito, la verità dei fatti assume rilievo limitato e affievolito, fintantochè viene rispettato il limite della c.d. continenza, ossia la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione, nel senso che l'informazione non deve assumere carattere lesivo dell'immagine e del decoro (cfr. *ex multis* Cass. Pen. Sez. V, n. 317/2017; Cass. Civ. Sez. III, Ord. n. 2357/2017).

Ciò significa che sino a quando non venga lesa gratuitamente l'integrità morale del soggetto destinatario, le dichiarazioni, benché esternate attraverso l'utilizzo di un linguaggio colorito e pungente, non assumono rilevanza diffamatoria e, quindi, disciplinare.

Per fare un esempio concreto, la Cassazione civile (sez. III, n. 559/2005) ha ritenuto l'espressione *"quasi mandante dell'omicidio"* come rispettosa, fra gli altri, del limite della continenza, poiché – valutata nel contesto nel quale veniva proferita – *"non si traduceva in un'enunciazione immotivata ma poteva ricavarsi, con l'ordinario raziocinio dell'uomo medio e con minore o maggiore fondamento, dalla concatenazione di un certo numero di fatti veri, obiettivamente e correttamente riferiti, che rivestano interesse per una comunità più o meno vasta di soggetti"*.





TRIBUNALE FEDERALE

O, ancora: *“in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione- e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitalmente offensive, hanno anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (fattispecie in cui la suprema corte ha ritenuto che l'utilizzo del termine “puttaniere”, in un contesto familiare, da parte di una donna nei confronti del coniuge dopo che la stessa ne aveva scoperto una convivenza more uxorio, non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentiti, avendo lo stesso una accezione, comune per la lingua italiana, di “donnaiolo, play boy o uomo alla ricerca di avventure passeggiere”, compatibile con il requisito della continenza)”* – Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397, C. in Ced. Cass., rv 267866 (m).

*In tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione – ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (fattispecie in cui la suprema corte ha ritenuto che l'utilizzo del termine “incompetente” nei confronti di un architetto con riferimento al suo operato tecnico non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentiti, dovendo il giudice di merito accertare se sia possibile rilevare nei suoi confronti una carenza di capacità professionale di grave natura, alla quale sola va commisurata la portata dell'indispensabilità*



## TRIBUNALE FEDERALE

*funzionale della critica così come formulata). Cass. pen. Sez. V, 14 aprile 2015, n. 31669, M. in Ced. Cass., rv. 26442 (m).*

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica, quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui (nella fattispecie, la suprema corte ha annullato il provvedimento del tribunale che, omettendo di indicare i motivi per cui le espressioni utilizzate negli articoli di stampa non esprimevano una critica, ma ludibrio o disprezzo personale, si era limitato a richiamare singole espressioni satiriche come "piano alla Totò truffa" riferito alla vendita da parte di un dirigente pubblico di un proprio brevetto all'amministrazione di appartenenza). Cass. pen. Sez. I, 5 novembre 2014, n. 5695, M. in Ced. Cass. rv. 262531 (m).*

Orbene, le espressioni del Silvestri *"appiattita verso i pari grado"* e *"svendita dell'autonomia decisionale"*, valutate nel contesto in cui vengono proferite, risultano anch'esse enunciazioni non immotivate ricavabili – con minore o maggiore fondamento – da fatti veri (lo svolgimento di una competizione con forti disagi geografici per alcune squadre), e, sia pure veicolate attraverso espressioni pungenti e polemiche, non prevalicano il limite della continenza ed appaiono correttamente riferiti e di interesse per la comunità rugbistica locale. Pertanto, la modalità espositiva del Silvestri, nel caso di specie, seppur aspra e provocatoria, risulta altresì proporzionale e funzionale all'opinione di dissenso ch'egli intendeva esprimere verso la gestione dirigenziale del Comitato Regionale del FVG, non risolvendosi, a parere del Tribunale, in alcun attacco





## TRIBUNALE FEDERALE

denigratorio alla dignità personale professionale dell'Innocenti, né all'integrità morale, onorabilità o sfera personale di alcuno.

Peraltro – ed anche questo è un aspetto dirimente – le dichiarazioni del Silvestri non sono rivolte al denunciante, presidente del Comitato Regionale Veneto, quanto piuttosto al presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia (*"[...] affermando che il F.V.G. avrebbe organizzato un [...]"*) il quale, peraltro, non ritenendosi offeso ha ritenuto di dover replicare nel merito, anch'egli a mezzo stampa.

Si ravvisa, pertanto, anche per quello verso l'insussistenza di qualsivoglia lesività delle espressioni nei confronti dell'Innocenti e quindi anche la carenza d'interesse ad agire da parte del denunciante.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando:

- Respinte le preliminari eccezioni di nullità di deferimento a giudizio;
- Ritenuti insussistenti i profili di responsabilità ascritti all'incolpato;

### **Assolve**

Francesco Silvestri da ogni incolpazione.

Così deciso nella seduta d'udienza del 15 maggio 2018.

**Tribunale Federale**

**Il Segretario**

**Barbara Zicchiari**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 24.05.2018

**Il Presidente del Tribunale Federale**

**Avv. Enzo Paolini**

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it